

**OGGETTO: News Letter 27/15****A. FISCO.****A1. Informazioni rese disponibili al fine di favorire l'emersione di basi imponibili.**

Sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti mediante lo "Spesometro", da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti, nonché informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei Modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate possono segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti, ovvero regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse mediante l'istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472).

*(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.94624 del 13/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 14/7/2015, pag. 37)*

**A2. "Voluntary disclosure": ulteriori chiarimenti.**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti – rispetto a quelli rilasciati con la Circolare n.10/E del 13/3/2015 – in merito alla procedura straordinaria di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") introdotta dalla Legge 15/12/2014, n.186.

*(Circolare n.27/E del 16/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 17/7/2015, pag. 35)*

Tra gli altri chiarimenti, è stato precisato che:

- il conferimento di una delega a un soggetto a operare su di un rapporto all'estero senza alcuna limitazione equivale per il delegato alla detenzione dei valori presenti su detto rapporto, a prescindere dal fatto che questi effettui o meno delle operazioni, in quanto la detenzione consiste nell'aver la disponibilità di una cosa, ovverosia nell'aver la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desidera, pur nella consapevolezza che essa appartiene ad altri, ai quali comunque si deve render conto. Ne consegue, quindi, che il delegato a operare su un rapporto bancario estero, qualora abbia violato gli obblighi di monitoraggio, potrà avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a prescindere dalla percezione di redditi collegati all'investimento estero o all'attività finanziaria estera;
- in ipotesi di detenzione di più conti all'estero situati sia in Paesi "black list" che hanno siglato un accordo (es. Svizzera), che in Paesi "black list" senza accordo (es. Bahamas), al fine di determinare l'ambito temporale di applicazione della procedura, è necessario procedere tenendo conto del luogo di detenzione delle attività, distintamente per ciascun periodo d'imposta. La richiesta di accesso alla procedura in relazione a periodi pregressi dovrà, quindi, riguardare le singole annualità interessate da fattispecie per le quali non si realizza una delle condizioni previste dalla legge affinché non operi il raddoppio dei termini;
- una lettura logico sistematica delle disposizioni in materia di procedura di collaborazione volontaria porta a ritenere che i benefici previsti dalla stessa possano essere riconosciuti anche con riguardo all'IVIE e all'IVAFE, per le quali, con riguardo al versamento, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, ai rimborsi e al contenzioso trovano applicazione le disposizioni previste per l'IRPEF. Dall'applicazione dei benefici sanzionatori a favore del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria consegue

che la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

### **A3. Esenzione dall'imposta di registro per gli accordi di negoziazione assistita.**

In ragione della parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 del D.L. 12/9/2014, n.132) ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro prevista dall'art. 19 della Legge 6/3/1987, n.74, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

*(Risoluzione n.65/E del 16/7/2015)*

### **A4. Diritto alla detrazione IVA per le società holding di partecipazioni.**

Le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle proprie controllate, sostenute da parte di una società holding che partecipa alla gestione delle proprie partecipate, esercitando in tal senso un'attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l'IVA assolta su tali spese deve essere oggetto di detrazione integrale, salvo che tale società non abbia effettuato a valle talune operazioni esenti dall'imposta, nel qual caso troverà applicazione la disciplina del pro-rata di detraibilità.

*(Sentenza Corte UE cause riunite C-108/14 e C-109/14 del 16/7/2015)*

### **A5. Trattamento IVA della garanzia per eventuali guasti di veicoli usati.**

Costituisce un'operazione di assicurazione esente ai fini IVA la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l'eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo IVA.

*(Sentenza Corte UE causa C-584/13 del 16/7/2015)*

### **A6. Violazioni in materia di "reverse charge": diritto alla detrazione IVA e sanzioni.**

L'applicazione del meccanismo del "reverse charge" nell'ipotesi di acquisti intracomunitari comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto alla detrazione dell'IVA, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorquando il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, "per tardività o per negligenza", di richiedere la detrazione dell'IVA a monte entro il termine previsto dalla legge. In merito, si segnala che è stata nuovamente rimessa alla Commissione Tributaria competente l'individuazione della misura della sanzione applicabile, in quanto è stato ritenuto che la sanzione dal 100% al 200% prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471, violi il principio di proporzionalità.

*(Cassazione n.14767 del 15/7/2015)*

### **A7. Sospensione feriale dei termini processuali: profili problematici.**

A seguito delle modifiche recate dal D.L. 12/9/2014, n.132 alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – ora disposta dall'1/8 al 31/8 di ogni anno – la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fornito una disamina dei più rilevanti aspetti della disciplina, focalizzando l'attenzione sui profili problematici che essa reca in ambito tributario.

*(Documento FNC del 15/7/2015 e Interrogazione parlamentare n.5-06008 del 9/7/2015)*

In merito alla cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dall'1/8 al 31/8 di ogni anno) con la sospensione prevista normativamente in ipotesi di

accertamento con adesione (90 giorni), in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione che ne ha negato la possibilità (sentenza n.11632 del 5/6/2015), con la risposta all'interrogazione parlamentare n.5-06008 del 9/7/2015 è stato precisato che *“La ratio sottesa all’orientamento amministrativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la cumulabilità dei predetti termini si rinviene nell’opportunità di offrire al contribuente la possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell’ufficio. Ne deriva che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 siano da interpretare in combinato disposto con l’articolo 1 della legge n. 742 del 1969; infatti, la prima delle due disposizioni, richiamando espressamente «i termini per le impugnazioni» contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1° al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione”*.

## **B. SOCIETA' E BILANCIO.**

### **B1. Verifiche della regolare tenuta della contabilità: prassi applicativa.**

Al fine di rispettare quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27/1/2010, n.39, è necessario che il revisore legale verifichi, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. A tal fine, il CNDCEC e Assirevi hanno predisposto un documento applicativo con l'obiettivo di supportare il revisore nell'esecuzione delle procedure in materia di verifiche della regolare tenuta della contabilità (Principio di revisione SA Italia 250B), individuando altresì ulteriori procedure che il revisore, a seconda delle circostanze specifiche dell'incarico e in relazione al proprio giudizio professionale, potrà, di volta in volta, pianificare e svolgere.

*(Documento CNDCEC e Assirevi del 15/7/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 16/7/2015, pag. 38)*

## **C. VARIE.**

### **C1. Non dovuta la contribuzione sui redditi da partecipazione.**

È stata disattesa la pretesa dell'INPS di richiedere i contributi previdenziali a un soggetto oltre che per l'attività commerciale che aveva dato luogo all'iscrizione alla cd. “Gestione Commercianti”, anche in ragione delle partecipazioni detenute in alcune S.r.l., dalle quali percepiva i relativi utili senza però esercitare alcuna attività lavorativa. In tal senso, è stato, infatti, ritenuto che “pur se l'art. 3-bis d.l. 384/1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo”.

*(Corte di Appello dell'Aquila n.752/2015 del 25/6/2015 e “Il Sole 24 Ore” dell'11/7/2015, pag. 20)*